

**Camera dei Deputati
Commissioni VI e XI
Nota ANCE**

**DDL n. 924/C
Conversione in legge del
Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 recante
“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori
e delle imprese”**

Roma, 19 luglio 2018

Con riferimento al Disegno di Legge n. 924/C, di conversione in legge del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*, si riportano di seguito alcune osservazioni.

Si ritiene, infatti, che operare esclusivamente sulla disincentivazione del ricorso al lavoro a tempo determinato, senza prevedere, al contempo, misure incentivanti per il ricorso al contratto a tempo indeterminato, non può che limitare l’obiettivo dichiarato dal Governo di favorire la ripresa occupazionale stabile e contenere il fenomeno della precarietà del lavoro.

A tal fine, occorre, infatti, intervenire per una significativa riduzione del costo del lavoro che grava sulle imprese, riducendo sostanzialmente il cuneo fiscale.

Si ritiene imprescindibile un intervento volto al contenimento del costo del lavoro, all’inserimento di misure incentivanti per le imprese al fine di poter favorire l’investimento in capitale umano, garantendo sicurezza, formazione e lavoro stabile e di qualità.

L’impianto della normativa sul contratto a termine contenuta nell’art. 1 rappresenta, inoltre, un ritorno al passato, non solo con riferimento alla riduzione della durata massima, che passa da 36 a 24 mesi e per la riduzione del numero di proroghe, da 5 a 4, ma soprattutto per la reintroduzione delle causali, sia nei contratti di durata superiore a 12 mesi, sia nel caso di rinnovi e di proroghe superiori a detto termine.

Tale ultima previsione desta molta preoccupazione in quanto, in un settore quale quello dell’edilizia, l’indicazione della specifica causale nei contratti a termine, ha generato, negli anni passati, moltissimo contenzioso a causa dell’alternanza delle specifiche fasi lavorative.

Resta, inoltre, fondamentale, garantire l’autonomia delle parti sociali nell’ambito dei rimandi che la legge fa alla contrattazione collettiva, al fine di tener conto delle specifiche peculiarità dei diversi settori produttivi.

Con riferimento, poi, alla disposizione dell’art. 6 che prevede la decadenza degli aiuti di Stato legati agli incrementi occupazionali, in misura proporzionale, in caso di riduzione dei livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio superiore al 10% e, in misura totale, se la riduzione è superiore al 50%, nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento, si ritiene che la stessa necessiti di una esplicazione con riguardo ai casi contemplati, anche con riferimento al concetto di investimento da parte dell’impresa.

Inoltre, risulta comunque eccessivamente gravosa per le imprese, anche con riguardo alla scelta di un arco temporale così ampio.

Infatti, sebbene tale previsione escluda espressamente dalla base di computo i “casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo”, restano però inclusi i licenziamenti collettivi (ex artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991).

La situazione di grave crisi economica che si registra ancora nel settore dell’edilizia, ad esempio, dimostra come spesso sia stato impossibile programmare e confermare per un ampio arco temporale i nuovi assetti occupazionali.

Le imprese di costruzioni hanno investito nel futuro anche con assunzioni di personale, trovandosi però continuamente coinvolte in questa lunga situazione di crisi economica derivata non solo dal generale contesto produttivo, ma anche da disposizioni normative

quali, solo a titolo esemplificativo, l'istituto del sorteggio negli appalti pubblici che, di fatto, ha reso aleatoria qualsiasi previsione occupazionale.

Le procedure collettive di riduzione del personale, come noto, operate peraltro con il confronto sindacale, riguardano spesso esuberanti strutturali intervenuti proprio a causa di dette situazioni critiche e, pertanto, restituire gli incentivi stessi, seppur in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, potrebbe ulteriormente aggravare l'esubero occupazionale.

Il lasso temporale di 5 anni risulta pertanto troppo ampio al fine di determinare un tale sistema di restituzione di benefici, con l'effetto, come detto, di ulteriore aggravio della situazione economica delle singole imprese e, pertanto, se ne richiede una riduzione quantomeno a 2 anni.

LE CRITICITÀ DELLO *SPLIT PAYMENT* PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONI

L'art. 12 del DL 87/2018 ha abolito lo *split payment* per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.

A tal riguardo, l'Ance ha evidenziato, in tutte le competenti sedi, le **numerose criticità che il meccanismo della "scissione dei pagamenti" presenta per tutte le imprese del settore delle costruzioni** e, da tempo, insiste per ottenere **l'eliminazione del meccanismo in via generalizzata**.

Lo *split payment* infatti, provoca, per le imprese di costruzioni, **una pesante perdita di liquidità, stimata dall'ANCE in circa 2,4 miliardi di euro l'anno**, e mette seriamente a rischio **l'equilibrio finanziario degli operatori del comparto delle opere pubbliche**, costrette anche a subire i ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione, che **drenano ulteriori 8 miliardi di liquidità**.

Tutto questo in una fase di crisi economica e stasi del settore che dura dal 2008 e che sino al 2016 ha causato la perdita del 36,4% degli investimenti, la riduzione del 63,4% dell'edilizia abitativa, e la flessione del 49,4% delle opere pubbliche.

Dal 1° gennaio 2015, la legge di Stabilità 2015 (legge n.190/2014) ha introdotto in Italia lo *split payment*, che pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni e di specifiche tipologie di società ed enti il versamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse. A seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della "*scissione dei pagamenti*" è stato prorogato sino al giugno 2020, superando così la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento.

L'applicazione di questo meccanismo si traduce in un incremento del credito IVA per le imprese, che continuano a pagare l'IVA sui propri acquisti di beni e servizi (con aliquota ordinaria del 22% e, a volte, con aliquota ridotta del 10% per l'acquisto di beni finiti, diversi dalle materie prime) ma non la ricevono più dal cessionario/committente pubblico.

Ciò produce un aumento esponenziale del credito IVA, che le imprese potranno recuperare attraverso una domanda di "rimborso" allo Stato, la cui tempistica di esecuzione è talmente lunga (in alcuni casi superiore a 6 mesi) da essere già oggetto di

una procedura di infrazione contro l'Italia (2013_4080 "Disciplina del rimborso IVA - articolo 38 bis del D.P.R. 633/72", messa in mora ai sensi dell'art.258 T.F.U.E.).

A fronte di tale problematica, anche la soluzione adottata dall'art. 8 del **D.M. 23 gennaio 2015**, che **riconosce l'erogazione dei rimborsi IVA**, relativi alle operazioni assoggettate allo "*split payment*", **in via prioritaria**, non è sufficiente a garantire una applicazione "*neutrale*" del meccanismo per le imprese, poiché **non risolve il problema dell'estremo ritardo nel recupero dell'imposta da queste anticipata**.

Lo *split payment* **aggrava fortemente l'equilibrio finanziario delle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici in Italia**, perché impone un costo più alto alle imprese di costruzioni, che realizzano prodotti sui quali si applica un'aliquota Iva ridotta. In tali casi, l'impresa assume, anche dopo la compensazione tra Iva pagata sugli acquisti ed Iva incassata dalle vendite, una posizione di credito nei confronti dell'erario, che le impone lunghe attese per ottenerne il rimborso.

Per le imprese che realizzano lavori pubblici, la norma dello *split payment* impone un effetto finanziario ancora più grave, proprio in virtù del loro profilo fiscale. La proroga e l'ampliamento dell'ambito applicativo dello "*split payment*", che si sono susseguite nel tempo, non hanno fatto altro che aggravare questi gravi problemi in termini di flussi finanziari.

A queste considerazioni si aggiunge il fatto che l'obbligo di fatturazione elettronica, vigente dal 2015 nei rapporti con tutte le PP.AA., dal 1 luglio 2018 per le prestazioni rese da subappaltatori nell'ambito di contratti di appalto stipulati con una P.A., e destinato a diventare vigente per tutti dal 1 gennaio 2019, **è considerato strumento di per sé sufficiente per contrastare l'evasione dell'IVA**.

Ciò rende di fatto **superflua l'applicazione dello "*split payment*"**, non solo per quanto riguarda le prestazioni rese dai professionisti alle pubbliche amministrazioni, che il recente Decreto Dignità ha escluso dall'ambito applicativo del meccanismo, **ma in via generalizzata**.

Tale **strumento**, infatti, deve ritenersi del tutto **sostituito dall'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, che dal 1 gennaio 2019 sarà generalizzato**, e che è in grado di conseguire gli stessi effetti dello *split payment*, in termini di recupero dell'evasione dell'IVA.

In conclusione è opportuno **che la soppressione dello *split payment* venga estesa anche nei confronti delle imprese quantomeno a partire dal 1 gennaio 2019**.